

Disposizioni urgenti per la coltivazione di **anidride carbonica**

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 comma 4 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera n) dello Statuto;

Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Considerato quanto segue:

1. la Toscana è l'unica Regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;
2. le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono un quantitativo di anidride carbonica (CO₂) pari a 1.827.101 tonnellate annue, che viene rilasciata in atmosfera previo trattamento di **abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS)**, ma che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse finalità di utilizzo previste per la CO₂ estratta dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, contribuendo ad abbassarne il livello in atmosfera;
3. poiché i soggetti interessati allo sfruttamento di CO₂ possono recuperarla gratuitamente da Enel Green Power, ad oggi unico titolare delle concessioni geotermoelettriche, e non risulta preclusa la possibilità di recuperare CO₂ anche dalle emissioni di altre attività economiche, l'iniziativa privata volta allo sfruttamento di tale risorsa non risulta preclusa;
4. l'obiettivo comunitario del 20 per cento di riduzione entro il 2020 delle emissioni CO₂, unito agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, rende l'estrazione di CO₂ dal sottosuolo, assieme agli impatti ambientali che produce, contrastante con le politiche di lotta ai cambiamenti climatici che la Regione intende perseguire;
5. gli impianti di recupero, in quanto collocati in aree già interessate da impiantistica industriale, presentano un minor impatto dal punto di vista territoriale e paesaggistico rispetto a quelli connessi alla realizzazione di nuovi pozzi, che potrebbero non essere ubicati in aree con tali caratteristiche;
6. dato l'interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi privilegiando metodiche che, in ossequio al principio di sviluppo sostenibile, risultino meno impattanti per l'ambiente e per il territorio e consentano l'utilizzo razionale delle risorse naturali, è necessario, fino al completo recupero della CO₂ prodotta dalle centrali geotermoelettriche, vietare il rilascio di permessi di

ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati; ciò fatta salva la possibilità di rinnovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge;

7. al fine di massimizzare il recupero di CO₂, è necessario prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO₂, prevedano l'obbligo del titolare di cessione gratuita della stessa CO₂ a coloro che intendano recuperarla.

Approva la seguente legge

Art. 1

Disposizioni urgenti per la coltivazione della **anidride carbonica**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, fino al completo recupero dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana, è vietato il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati.
2. E' consentito il rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO₂ prevedono l'obbligo del titolare di cederla gratuitamente a coloro che intendono recuperarla. A tali soggetti competono i successivi processi di depurazione necessari per l'utilizzo a cui la stessa CO₂ è destinata.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.